

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1454)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, Marina mercantile, Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, nella seduta del 20 dicembre 1973 (V. Stampato n. 2068)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(BOZZI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 gennaio 1974*

**Ulteriore ammodernamento del tronco italiano
Domodossola - confine svizzero della ferrovia
internazionale Domodossola-Locarno**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'ulteriore ammodernamento degli impianti fissi del tronco italiano Domodossola-confine svizzero della ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, in concessione alla Società subalpina di imprese ferroviarie, è autorizzata una spesa entro il limite di lire 225 milioni.

Art. 2.

Il corrispettivo da accordare alla società indicata all'articolo 1 per l'esecuzione, eventualmente per gruppi, dei lavori e forniture di cui al medesimo articolo, e le relative modalità di pagamento saranno determinati con decreto dei Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro, sulla base della spesa riconosciuta ammissibile dalla commissione istituita a norma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, in sede di esame dei progetti esecutivi da presentare dalla società medesima.

Art. 3.

All'onere di lire 225 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per lire 100 milioni, a carico della disponibilità del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, a tal uopo intendendosi prorogato per l'utilizzo delle disponibilità medesime il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e, per lire 125 milioni, a carico del fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.